



## **Certificazione Unica - Chiarimenti da parte dell' Agenzia delle Entrate, possibilità di esenzione per i redditi da prestazione sportiva dilettantistica inferiori € 7.500**

Come già comunicato in precedenza il 2015 si apre con una grande novità in materia fiscale: arriva la Certificazione Unica (CU) che i sostituti di imposta dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta.

Il CU sostituisce non solo il CUD con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata "in forma libera" relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi.

Tale adempimento è stato introdotto anche al fine di acquisire i dati che confluiranno nella "dichiarazione precompilata" prevista dal c.d. Decreto Semplificazioni.

Con **Comunicato Stampa del 12/02/2015**, l' Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti circa l' adempimento dell' invio telematico delle CU2015 indicando che, solo per quest' anno, vengono introdotte le seguenti semplificazioni:

1. in presenza di comunicazioni contenenti **esclusivamente** redditi esenti, il sostituto d' imposta l' invio telematico è facoltativo. Quindi se una associazione nel corso del 2014 ha erogato **esclusivamente** compensi esenti (es: i c.d. "compensi sportivi" tutti sotto i 7.500 euro) potrà, per questo primo anno di applicazione dell' adempimento, non inviare telematicamente le certificazioni.

**ATTENZIONE:** Il comunicato parla di possibile esonero (a scelta del contribuente) dell' invio della certificazione unica in presenza **esclusivamente** di redditi esenti. Ciò significa, letteralmente, che, qualora, unitamente ai redditi esenti occorra certificare anche redditi "non esenti" (ad esempio, compensi sportivi di importo superiore ai 7.500 euro e/o redditi assoggettati a ritenuta d' acconto, quali compensi professionali a commercialisti, avvocati, medici ecc.) l' adempimento dell' invio telematico torna ad essere obbligatorio e di conseguenza tutte le certificazioni predisposte, anche quelle relative a redditi esenti, devono essere inviate. In ogni caso la certificazione unica dovrà comunque essere predisposta e consegnata ai percipienti essendo l' esenzione riferita all' invio telematico della certificazione unica all' Agenzia delle Entrate ma non alla consegna della certificazione ai percipienti.

2. l'invio telematico delle CU2015 contenenti redditi soggetti a ritenuta ma non oggetto di comunicazione tramite 730 (es: compensi per professionisti con ritenuta) potranno essere **trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l'applicazione di sanzioni.**

Si ricorda che **per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà una sanzione di 100 euro**: non c'è la possibilità di applicare il cumulo giuridico e quindi ci potranno essere tante sanzioni da 100 euro quante sono le certificazioni mancanti o non corrette.

<b>Compensi erogati</b>	<b>Consegna CU al collaboratore</b>	<b>Trasmissione CU Agenzia Entrate</b>	<b>Scadenza</b>
Solo compensi esenti	Sempre	Facoltativa	
Con presenza anche di una sola ritenuta effettuata	Sempre	Deve essere fatta comunicando tutti i compensi anche quelli senza ritenuta	Entro il 9/03/2015
Solo compensi che non sono soggetti a compilazione 730/2015	Sempre	Deve essere fatta	Anche dopo il 9/03/2015

Di seguito riportiamo il comunicato stampa dell'Agenzia dell'Entrate

## **Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata**

In relazione ad alcune notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni, l’Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015.

Nell’ottica della collaborazione, le Entrate hanno organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l’invio delle certificazioni.

Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

**Roma, 12 febbraio 2015**



## Nuovi chiarimenti sulle Certificazioni Uniche

Non è obbligatorio inviare all'Agenzia delle Entrate le certificazioni dei collaboratori che hanno percepito esclusivamente redditi esenti anche in presenza di altri collaboratori con redditi imponibili

Come già anticipato in una precedente informativa, l'Agenzia delle Entrate con Comunicato Stampa del 12/02/2015 aveva indicato che:

- in presenza di certificazioni contenenti **esclusivamente** redditi esenti, l'invio telematico era facoltativo.
- in presenza di certificazioni contenenti **esclusivamente** redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) era possibile l'invio anche dopo la scadenza prevista del 9 marzo senza senza applicazione di sanzioni.

Erano emersi alcuni **dubbi interpretativi** circa la portata del possibile esonero facoltativo dall'invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti ed in via "prudenziale" avevamo dato una interpretazione letterale al termine "esclusivamente" ritenendo che nel caso in cui oltre ai redditi esenti si dovessero certificare anche redditi "non esenti" (ad esempio, compensi sportivi di importo superiore ai 7.500 euro e/o redditi assoggettati a ritenuta d'acconto, quali compensi professionali a commercialisti, avvocati, medici ecc.) questa situazione costringesse comunque il sostituto d'imposta, per una sorta di "attrazione" ad inviare tutte le certificazioni predisposte, anche quelle relative a redditi esenti.

Su questa problematica, nella giornata di ieri 25 febbraio, il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze On. Enrico Zanetti ha fornito **chiarimenti** al **question time** svoltosi in Commissione Finanze alla Camera, rispondendo all'interrogazione n. 5-04817 che riportiamo integralmente



## **Interrogazione parlamentare 25.2.2015 n. 5-04817**

### **5-04817 Ruocco: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo di invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d'imposta**

#### **TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della Certificazione Unica 2015 per comprendere se la presenza di percipienti di redditi imponibili (ovvero di redditi imponibili o esenti), e contemporaneamente di percipienti con redditi esenti, obblighi il sostituto d'imposta ad inviare le certificazioni uniche anche in relazione a tali ultimi soggetti. Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni Uniche da parte dei sostituti d'imposta, come stabilito dall'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è finalizzata all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Poiché i redditi esenti non devono essere riportati in dichiarazione, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente tali tipologie reddituali possono non essere inviate all'Agenzia delle Entrate, come riportato nel comunicato stampa del 12 febbraio 2015. Nell'ipotesi in cui un medesimo sostituto d'imposta abbia rilasciato ai diversi percipienti certificazioni attestanti sia redditi imponibili che redditi esenti, quest'ultimo dovrà procedere, nei termini stabiliti, all'invio di tutte le certificazioni contenenti i redditi imponibili, mentre potrà scegliere se inviare o meno la certificazione relativa al sostituto che abbia percepito esclusivamente redditi esenti.

Quindi, volendo riassumere i termini della questione, l'associazione che:

- ha erogato solo redditi esenti può **scegliere** se inviare o meno le certificazioni ( quindi facoltà e non obbligo);
- ha erogato sia redditi imponibili che esenti deve inviare tutte le certificazioni contenenti redditi imponibili mentre può **scegliere** se inviare o meno le certificazioni contenenti redditi esenti



Si ricorda a tal proposito che i redditi imponibili ma non oggetto di comunicazione tramite 730 i (ad esempio compensi a professionisti) potranno essere trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l'applicazione di sanzioni.

## **ATTENZIONE**

Rimane in ogni caso l'obbligo della consegna della certificazione al collaboratore e quindi anche di quelle esenti ( compensi sportivi sotto la soglia dei 7.500 euro) entro il 28 febbraio.

Sulle modalità di consegna l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06)"

Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro in caso di omessa o tardiva consegna della Certificazione.